



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 27/11/2019

OGGETTO: TEATRO CARANI E SUE DOTAZIONI. DONAZIONE MODALE A FAVORE DEL COMUNE DI SASSUOLO. ACCETTAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		14	CAPEZZERA DAVIDE	X	
2	GASPARINI GIOVANNI	X		15	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		16	LUCENTI ALESSANDRO	X	
4	MISIA CRISTIAN		X	17	PISTONI CLAUDIO	X	
5	IACCHERI MASSIMO	X		18	PIGONI GIULIA	X	
6	RUFFALDI SAMANTA	X		19	SAVIGNI MARIA	X	
7	TONELLI GRAZIANO	X		20	MESINI MATTEO	X	
8	BONI ANDREA	X		21	LENZOTTI SERENA	X	
9	SPAGNI SARA		X	22	LOMBARDI ANDREA		X
10	VOLPARI LUCA	X		23	CAPITANI VITTORIO	X	
11	GRASSI LUCA	X		24	BARBIERI TOMMASO		X
12	PINELLI GRETA	X		25	MACCHIONI FRANCESCO	X	
13	SEVERI CLAUDIA		X				
Presenti: 20				Assenti: 5			

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri

VOLPARI LUCA, CAPEZZERA DAVIDE, PISTONI CLAUDIO .

Sono presenti gli Assessori: MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUINI ANGELA, RUGGERI SHARON, RUINI CORRADO, NIZZOLI CAMILLA

OGGETTO: TEATRO CARANI E SUE DOTAZIONI. DONAZIONE MODALE A FAVORE DEL COMUNE DI SASSUOLO. ACCETTAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Teatro Carani è un teatro storico di proprietà privata classificato dall'IBC Emilia Romagna tra i teatri storici dell'Emilia Romagna; l'edificio, pur non essendo oggetto di un vincolo diretto, è un bene culturale ai sensi dell'art 10 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, in quanto immobile di oltre 70 anni (art 10, comma 5) rientrante tra le *cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (art 10 c 3 lettera d)*;

- la straordinaria importanza dell'immobile e delle attività culturali ivi svolte per decenni è ben testimoniata nel volume "QB – Quaderni della Biblioteca", 8, Sassuolo 2012, pubblicato da Incontri Editrice per conto del Comune di Sassuolo, monografia di Federico Ferrari su *Teatro, spettacolo e cinema a Sassuolo*, dal quale sono tratte le informazioni storiche che seguono:

Il Cinema Teatro Carani fu costruito nel 1930 su committenza dei cugini Mario ed Eugenio Carani, che affidarono il progetto all'Ingegnere edile Zeno Carani; costruito in soli 10 mesi, il progetto edilizio prevedeva ampio uso di cemento armato, novità rilevante per l'epoca, sia nella costruzione delle gallerie a sbalzo che nelle capriate reticolari della copertura, ospitante, tra l'altro, una cupola apribile per il raffrescamento estivo della sala; opera grandiosa per il periodo, aprì i battenti il giorno di Natale del 1930, nel plauso generale di stampa e pubblico che salutò la presenza a Sassuolo di una elegante sala che poteva ospitare fino a 1600 posti a sedere, posizionandosi tra le più ampie della Regione (la città nel 1931 aveva 11.633 abitanti).

Un volantino inaugurale del Teatro rivela lo spirito del tempo: *"il 25 dicembre 1930 si apre al pubblico il nuovo grandioso Teatro Carani, vanto non solo di Sassuolo, ma d'Italia. D'ora in poi anche il forestiero più esigente vedrà che da noi non abbiamo nulla da invidiare alle città, in questo campo. Il Teatro Carani non vuole essere solo mirabile nella sua costruzione. Vuole essere e sarà un tempio dell'arte, un centro di svago nobile, di vita, di progresso, al quale affluirà la parte migliore del pubblico, quella che, dopo aver dedicato la giornata all'intenso lavoro, ha ben diritto di riposare e ritemprare lo spirito,... per la maggiore prosperità cittadina e della nazione".*

Una particolarità costruttiva connota l'edificio ovvero la presenza di tre distinti accessi: uno da viale XX Settembre, uno da piazza Garibaldi attraverso galleria Carani, ed infine l'ingresso su via Mazzini; tale peculiarità connette lo spazio teatrale ponendolo in stretta relazione al cuore del centro cittadino; la vasta sala ha un aspetto assai semplice e lineare, presenta una pianta a ferro di cavallo con due ordini di gallerie piuttosto ampie; al centro del soffitto è posta una singolare cupola apribile ed un monumentale lampadario collocato del 1974 di manifattura muranese.

Inizialmente adibito prevalentemente alle proiezioni cinematografiche, fin dal 1931 ha ospitato spettacoli teatrali, opere liriche, operette e varietà; nel 1931 il Carani vanta una media di 300 spettatori al giorno e dà inizio ad una spietata concorrenza con l'altra sala teatrale presente all'epoca a Sassuolo, il Politeama, che cesserà l'attività per divenire Casa del fascio.

Le attività di spettacolo al teatro Carani sono proseguite senza soluzioni di continuità fatta eccezione per il periodo bellico, che vide una breve interruzione degli spettacoli limitata al 1944; l'ampio consenso di pubblico che da sempre ha accompagnato le proposte cinematografiche e teatrali del Carani ha visto una crescita esponenziale nel periodo del dopoguerra e soprattutto a partire dai primi anni '60, quando il boom economico, produttivo e demografico ha portato con sé, oltre a una maggiore disponibilità finanziaria, una crescita dei consumi culturali e della fruizione sociale dei luoghi di spettacolo.

Pur trattandosi di una impresa totalmente privata, la comunità locale ha fin dall'inizio partecipato alla vita del Teatro: già nel 1939 si registra una deliberazione del Podestà di 5.000 Lire quale contributo per spettacoli lirici da tenersi nel Teatro Carani nel 1940.

Il formale ingresso del Comune di Sassuolo nella programmazione delle attività teatrali avviene tuttavia a partire dal 1966, anno nel quale venne costituita la Commissione Teatrale Comunale, con il preciso obbiettivo di costruire una stagione di spettacoli teatrali di elevato livello qualitativo con un rilevante apporto finanziario da parte dell'ente, previa approvazione del programma da parte del Consiglio Comunale; a presiedere la Commissione viene chiamato

Roberto Costi, allora 37enne, che l'ha poi presieduta fino al 1975; nei primi anni settanta la Commissione fu rafforzata in senso partecipativo ed estesa a tutte le componenti delle formazioni politiche consiliari; collaboravano con continuità ai lavori della Commissione e alle attività teatrali vari dipendenti del Comune di Sassuolo, Giuliano Bertoni, Giovanni Sola e Roberto Malagoli, che avevano dimostrato particolari attitudini e competenza in materia musicale e culturale.

A partire dai primi anni 70 inizia una fase artistica di grande fervore che vede calcare il palcoscenico del Carani da parte di produzioni internazionali e artisti di primissimo piano: Orianna Santunione (Tosca), Anna Moffo (Traviata), Luciano Pavarotti nella Lucia di Lammermoor, il corpo di ballo del Teatro di Sarajevo, Milva e Gino Bramieri, Strehler, Mirella Freni, Raina Kabaivanska, Giorgio Gaber e molti altri grandi artisti; l'evento durante la mattina della Befana ha spesso ospitato il coro Zecchino d'oro dell'Antoniano, diretto da Mariele Ventre; nel 71/72 gli spettacoli lirici sono fruiti da una media di 910 spettatori paganti, la prosa ha una media di 718 paganti;

L'impegno del Comune nei primi anni settanta si attesta sui 15 milioni di lire all'anno. Nel 1975 il Ministero del Turismo e dello spettacolo riconosce al Comune di Sassuolo, che ha presentato richiesta, un contributo di 5,3 milioni di Lire per lo svolgimento di due recite liriche al Teatro Carani.

In questi anni le attività del teatro si estendono: il Foyer del Teatro viene allestito per ospitare esposizioni d'arte, che si avvicendano attestando, al 2007, la realizzazione di 280 esposizioni monografiche; nel 1972 vengono realizzate le prime rappresentazioni organizzate appositamente per le scuole, riconoscendo la funzione educativa del Teatro; tale attività è proseguita per tutte le stagioni successive, consentendo una crescita dell'affezione e alla frequentazione del teatro nelle giovani generazioni.

A partire dal 1 gennaio 1971 Roberto Costi, grazie alla stima acquisita alla guida della Commissione Teatrale Comunale e all'esperienza gestionale maturata alla direzione del cinema Astra, viene chiamato dalla famiglia Carani alla direzione dell'omonimo Teatro, che manterrà fino al 2007.

I primi anni 80, al di là delle imponenti celebrazioni per i primi 50 anni del teatro Carani con in corposo programma culturale di oltre 30 spettacoli, segnano un periodo di decremento delle attività teatrali e cinematografiche in città, nonché le prime difficoltà di natura economica, legate all'enorme incremento dei costi delle produzioni teatrali e liriche; motivo per cui l'ultima opera integrale viene rappresentata al Carani nel 1975, sostituita da versioni ridotte delle opere, degli organici e delle imponenti scene; negli stessi anni (1974/75) viene anche avviata la costruzione di un cartellone teatrale comprensoriale tra i 4 comuni modenesi del distretto ceramico allo scopo di contenere i costi, poi abbandonata.

Nel 1980 anno del cinquantennale di fondazione si registra la realizzazione, all'interno del teatro, di un incontro di Boxe.

A partire dai primi anni 2000 si assiste a una ripresa dell'interesse e della frequentazione delle consistenti e consolidate attività teatrali, articolate su numerosi generi e tipologie differenti di spettacolo; non viene mai meno la partecipazione economica dell'amministrazione Comunale di Sassuolo alla realizzazione della stagione Teatrale, unico contenitore teatrale in grado di ospitare una vera e propria stagione teatrale oltre alla ordinaria programmazione cinematografica che si è tenuta senza soluzioni di continuità fino all'ultima proiezione tenutasi nel 2011;

- l'impegno del Comune si è consolidato nel tempo e con modalità diverse: dal 1992 al 2006/2007 mediante convenzione stipulata con il gestore del Teatro individuato dalla proprietà, con corrispettivo a titolo di concorso nelle spese a fronte della realizzazione di una stagione teatrale concordata; dal 2007/2008 e fino al 2014, anno di chiusura, mediante affitto dell'Azienda e affidamento della realizzazione della stagione teatrale a soggetto esterno specializzato;

- negli ultimi 10 anni le somme a carico del bilancio del Comune sono state (lordo iva):

2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
€ 260.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 318.000	€ 266.160
2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
€ 245.160	€ 266.000	€ 297.230	€ 289.800	€ 231.000

considerato che il Teatro Carani è chiuso dal 25.10.2014, quando, a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Modena (relazione agli atti prot.36817 del 25/10/2014) e di richiesta del Prefetto di Modena (agli atti prot.36940), è stata adottata ordinanza contingibile e urgente di inagibilità del fabbricato;

rilevato che la precedente Amministrazione aveva avviato un percorso di restituzione alla città del Teatro Carani, sulla scorta di una ipotesi di lavoro, formulata da un gruppo di cittadini e imprenditori locali, finalizzata all'acquisto dell'azienda teatrale, alla sua donazione modale al Comune di Sassuolo e successiva completa ristrutturazione;

preso atto che la proposta è stata accolta favorevolmente, in continuità, anche dall'attuale Amministrazione che ha avviato dei tavoli di confronto con i promotori di cui sopra per verificare la fattibilità dell'operazione e gli impatti, sia sul piano costo/benefici che sulla ricaduta procedimentale sottesa alle attività e ai provvedimenti da porre in essere nell'ottica del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

vista la comunicazione del Notaio Antonio Nicolini, agli atti prot.42457 del 15.11.2019, da considerare parte integrante del presente atto, con la quale sono state rappresentate all'Amministrazione le condizioni/onere alle quali i signori Claudia Borelli e Luca Mussini a nome e nell'interesse di una costituenda Fondazione sarebbero disponibili ad acquistare dall'attuale proprietaria l'azienda teatrale che annovera fra i propri cespiti il Teatro Carani al fine di trasferirla al Comune a mezzo donazione modale, condizioni tutte inserite nel contratto preliminare già sottoscritto da uno dei promotori dell'iniziativa;

rilevato che l'accettazione da parte del Comune degli oneri di cui alla donazione modale proposta rappresenta una condizione essenziale a che la costituenda Fondazione proceda all'acquisto dell'azienda teatrale dagli attuali proprietari;

ritenuto che l'acquisto al patrimonio del Comune dell'azienda teatrale di cui sopra ed in particolare del cespite immobiliare rappresentato dal Teatro Carani - bene di incomparabile valore ed importanza storico-artistica, identitario della Città di Sassuolo e dei suoi cittadini - rappresenti una irrinunciabile opportunità per l'Amministrazione atteso il beneficio che ne deriverà all'intera collettività; la promozione delle attività culturali e di pubblico spettacolo che conseguiranno all'acquisizione dell'azienda teatrale con il teatro completamente ristrutturato a spese del donante rappresenta, infatti, un accrescimento che travalica il rilievo meramente economico finanziario dell'iniziativa proposta dai promotori della costituenda Fondazione;

visto l'art. 1 della Legge 192/2000, che sostituisce l'art. 13 della Legge 127/1997, che abroga le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad un'autorizzazione prefettizia;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 346 del 31 Ottobre 1990 istitutivo delle imposte di successione e donazione (e tuttora in vigore in base al comma 50 dell'art. 2 della Legge di conversione n. 286/2006 del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262) non sono considerati oggetto del tributo i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.... e che quindi la donazione modale sopra indicata sarà esente dall'imposta di donazione;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art.3 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 13, recante "Norme in materia di spettacolo", che prevede che i Comuni, tra l'altro, svolgano i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;

richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 18/09/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e la deliberazione consiliare n. 60 del 20/12/2018, con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 27/12/2018, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2019 - 2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 12/02/2019 di variazioni alle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione anno 2019, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D,L.vo 18/08/2000, nr. 267;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 12/02/2019 di variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D,L.vo 18/08/2000, nr. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 5/03/2019 di approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 5/03/2019 di variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D,L.vo 18/08/2000, nr. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26/03/2019 di approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 27/03/2019 di variazione di cassa a seguito del riaccertamento dei residui presunti al 31 dicembre 2018 e a seguito della succitata variazione di bilancio del 26/03/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 27/03/2019 di variazione al Piano Esecutivo di gestione (PEG) conseguenti le variazioni di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n.11/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 2/4/2019 di variazione al Piano Esecutivo di gestione (PEG);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 22/07/2019, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000 – Variazione al bilancio 2019/2021 di assestamento generale di cui all'art.175, comma 8, D.Lgs 267/2000. Applicazione avanzo e conseguente modifica al Piano delle Opere Pubbliche";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 24/07/2019, con la quale l'organo esecutivo ha approvato le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 24/07/2019, con la quale l'organo esecutivo ha approvato le variazioni al PEG 2019/2021 a seguito della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e assestamento generale di cui all'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 8/10/2019, con la quale l'organo esecutivo ha approvato le variazioni al PEG 2019/2021, variazioni approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 30/09/2019;

considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata nelle sedute della Commissione Consiliare III "Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" del 20.11.2019 e 25.11.2019;

visto il parere favorevole della Conferenza dei Dirigenti svoltasi in data 14/11/2019 ed assunto al prot. nr. 42818/2019;

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore V, "Polizia Municipale, Protezione civile e Patrimonio", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

entra cons. SEVERI

DELIBERA

1. di dare atto che ogni capo della premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di accettare gli oneri posti dai promotori della costituenda Fondazione quali elementi costitutivi della donazione modale dell'azienda distinta con l'insegna e la denominazione

"CINEMA TEATRO CARANI" così come proposta con la comunicazione del Notaio Antonio Nicolini, richiamata in premessa, ed in particolare:

a) mantenimento da parte del Comune, dei contratti di appalto che saranno stati eventualmente stipulati, prima della donazione, dalla Fondazione per la completa ristrutturazione/messa a norma/rifacimento dell'immobile e delle dotazioni dell'Azienda;

b) mantenimento dell'incarico di direzione lavori dell'opera di ristrutturazione/messa a norma/rifacimento dell'immobile e delle dotazioni dell'Azienda al tecnico designato dalla Fondazione anteriormente alla donazione;

con la precisazione seguente:

b.1) che tutti i costi di ristrutturazione dell'azienda ed in particolare dell'immobile restino, anche successivamente al perfezionarsi della donazione, ad integrale carico della Fondazione donante;

b.2) che sia le imprese appaltatrici sia il tecnico designato dalla Donante posseggano sia al momento della donazione, sia successivamente per tutta la durata dell'incarico, i requisiti soggettivi tempo per tempo previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione degli appalti pubblici e/o degli incarichi con enti pubblici;

c) concessione all'atto della donazione della gestione dell'attività teatrale, con facoltà di completa ristrutturazione, da parte del Comune di Sassuolo alla Fondazione donante per un periodo non inferiore ad anni 9 (nove) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione; con facoltà per la Fondazione stessa di stipulare contratti di appalto per la gestione dell'attività teatrale a favore di un soggetto in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per contrarre con Enti Pubblici e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile alla fattispecie;

d) facoltà per la Fondazione, terminata la ristrutturazione, di rinunciare ad nutum, con preavviso di mesi 12, alla concessione di cui al punto c);

e) mantenimento per 90 anni all'interno del teatro, in un luogo facilmente visibile, di una targa con l'indicazione del nome dei soggetti promotori della Fondazione donante;

f) facoltà per il soggetto gestore, per la sola prima stagione teatrale, di riservare gratuitamente a favore dei fondatori della Fondazione donante il 20% dei posti disponibili

g) riserva a favore del Comune dell'uso del Teatro per n. 40 giornate per ciascuna stagione teatrale con impegno dell'Amministrazione a contribuire per ogni stagione, e fino al termine della concessione, alle spese di gestione con un versamento annuo non inferiore ad € 200.000,00;

h) assunzione parte del Comune proprietario, dalla data di fine lavori di ristrutturazione, dell'obbligo di conservare in efficienza l'azienda teatrale e mantenere l'immobile che ne costituisce parte integrante;

i) obbligo del Comune di assumere il parere della Fondazione donante circa i requisiti che dovrà avere il soggetto a cui verrà affidata la gestione dell'attività teatrale successivamente alla cessazione del periodo di gestione come sopra riservato alla Fondazione medesima;

j) obbligo per il Comune di non alienare e/o mutare la destinazione d'uso dell'immobile ad uso teatro e di mantenere per l'azienda l'insegna e la denominazione 'CINEMA TEATRO CARANI' per un periodo di 90 anni;

3. di obbligarsi, fin d'ora, a partecipare all'atto pubblico di formalizzazione della donazione modale dell'azienda teatrale distinta dall'insegna e denominazione "CINEMA TEATRO CARANI" come sopra proposta, al fine di esprimere all'interno dello stesso la specifica accettazione della liberalità gravata dai modus sopraelencati;

4. di incaricare la dirigenza comunale, per la competenza specifica affidata a ciascun Direttore, di attivarsi per la predisposizione degli atti amministrativi conseguenti la presente deliberazione, al fine di pervenire al formale perfezionamento della donazione ed al rilascio della relativa concessione.



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 47 del 27/11/2019

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Caselli Luca

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente